



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA

Nr. 113 Reg. Delib. del 12/10/2021

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 - MODIFICA |
|-----------------|---|

L'anno **duemilaventuno** addì **dodici** del mese di **ottobre** alle ore **17:00** nella sede della Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Esecutiva.

| Nominativo | Ruolo | Presente | Assente |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| CANEPARI FABIO | Presidente | Si | |
| CODEGA ELIDE | Vice Presidente | Si | |
| DEL NERO GABRIELLA | Assessore | Si | |
| IELARDI DAVIDE | Assessore | Si | |
| POMI DINO | Assessore | Si | |

Tot. **5** Tot. **0**

Assiste il Presidente dell'Assemblea Comunitaria **FERRUCCIO ADAMOLI**

Partecipa il Segretario **GIULIA VETRANO**

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno:

(*) presente da remoto

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 - MODIFICA

LA GIUNTA ESECUTIVA

PREMESSO che il D.Lgs 50/2016 è stato approvato il c.d. "Codice dei contratti pubblici" avente ad oggetto la disciplina dei contratti di appalto e di concessione delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativamente all'acquisizione di servizi, forniture, lavori e opere, nonché ai concorsi pubblici di progettazione;

VISTO l'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 sopra richiamato, recante "*Incentivi per funzioni tecniche*", ed in particolare:

- il comma 3 che recita: "*3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito (ai sensi del comma 2) è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche ((indicate al comma 2)) nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale*";
- Il comma 4 che recita "*4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori*";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta esecutiva n. 81 del 17.06.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento per la ripartizione dell'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016;

RITENUTO di provvedere all'aggiornamento del regolamento sopra richiamato in ragione delle modifiche intervenute al quadro normativo in materia di lavori, servizi e forniture;

VISTO il “Regolamento sull’ordinamento generale degli uffici Dotazione Organica Norme di accesso”, approvato con Deliberazione del Consiglio Direttivo n. 177 del 12/11/1998 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATE inoltre:

- la L. 241/1990 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 196/2003 “*Codice in materia di protezione dei dati personali*” e successive modifiche e integrazioni;

RILEVATO che la competenza ad approvare il regolamento in oggetto risulta in capo alla Giunta Esecutiva, in quanto attinente all’organizzazione degli Uffici e del personale dipendente;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTI in proposito:

- il D.Lgs 267/2000;
- il D.Lgs 165/2001;
- il vigente CCNL Comparto Funzioni Locali;
- il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla Legge n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 come convertito dalla Legge 108/2021;

CON voti unanimi e favorevoli

D E L I B E R A

1. Di approvare il Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs 50/2016 nel nuovo testo composto da n. 9 articoli che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto, il nuovo Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche sarà pubblicato all’albo pretorio on line della Comunità Montana per trenta giorni consecutivi dopo l’esecutività della delibera di approvazione, ed entrerà in vigore il primo giorno successivo al periodo di pubblicazione.
3. Di dare atto che con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le norme di cui al precedente Regolamento per la ripartizione dell’incentivo per funzioni tecniche approvato con delibera di Giunta esecutiva n. 81 del 17.06.2019.
4. Di dare atto che agli oneri derivanti dall’affidamento degli incarichi al personale dipendente dell’Ente in applicazione del suddetto regolamento verrà fatto fronte con prelevamento sulle quote degli stanziamenti annuali riservati alle spese di realizzazione delle singole opere/lavori pubblici o dei servizi o forniture pubbliche, inclusi negli strumenti programmatori e nel bilancio dell’Ente.

5. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di quanto deliberato l'Ing. Davide Maroni, Responsabile del Settore Tecnico.
6. Di pubblicare il presente provvedimento all'albo *on line* per 15 giorni consecutivi e nell'apposita sezione "Documenti e atti" del sito web istituzionale di questa Comunità Montana.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FABIO CANEPARI

IL SEGRETARIO
GIULIA VETRANO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **12/10/2021**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER
FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS.
50/2016 - MODIFICA**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa.

Barzio, lì 12/10/2021

IL RESPONSABILE

Maroni Davide

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Proposta del **12/10/2021**

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI
TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 - MODIFICA**

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.2000 N. 267

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime parere favorevole per quanto attiene la regolarità contabile della stessa.

Barzio, li 12/10/2021

IL RESPONSABILE

Coppo Mariarita

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

DELIBERAZIONE GIUNTA ESECUTIVA

Nr. **113** Reg. Delib. del 12/10/2021

| | |
|-----------------|---|
| OGGETTO: | REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D.LGS. 50/2016 - MODIFICA |
|-----------------|---|

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69*) da oggi e per quindici giorni consecutivi.

Barzio lì 19/10/2021

IL SEGRETARIO

Giulia Vetrano

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*



**COMUNITA' MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA**

**REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE
DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE
DI CUI ALL'ARTICOLO 113 DEL D. LGS. 50/2016**

I N D I C E

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 3 – Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

Art. 4 – Atto di incarico e individuazione dei dipendenti coinvolti

Art. 5 – Rapporti con altri enti pubblici

Art. 6 – Incentivi per personale Stazione Unica Appaltante

Art. 7 – Ripartizione dell'incentivo

Art. 8 – Modalità di corresponsione dell'incentivo

Art. 9 – Termini temporali e penalità

Art.10 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50.
2. Il regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti esclusivamente per le attività di seguito elencate:
 - a) programmazione della spesa per investimenti e per servizi e forniture
 - b) valutazione preventiva dei progetti
 - c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici
 - d) Responsabile unico del procedimento
 - e) direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione
 - f) collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità
 - g) collaudo statico.
3. Alla ripartizione del fondo partecipano il responsabile unico di procedimento ed i dipendenti che svolgono le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2, nonché i loro collaboratori del Gruppo di Lavoro, così come identificati con atto formale da parte del competente Responsabile.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le funzioni tecniche di cui al precedente comma 2 finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Gli incentivi di cui al comma 2 sono pertanto riconosciuti soltanto quando i relativi progetti siano posti a base di gara.
5. La presente disciplina non si applica:
 - a) ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 50/2016;
 - b) ai contratti di lavori, servizi o forniture che non siano stati affidati mediante lo svolgimento di una gara, o comunque, mediante una procedura comparativa e quindi in affidamento diretto;
 - c) alle attività manutentive di qualsiasi tipologia.

Art. 2. Costituzione del fondo per le funzioni tecniche

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 dell'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, l'Ente destina ad un fondo per le funzioni tecniche risorse finanziarie in misura non superiore al **2** per cento modulate sugli importi posti a base di gara, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113, comma 2, del Codice degli appalti.

2. Il fondo è costituito, in rapporto all'entità e complessità dell'intervento, come segue:

| IMPORTO POSTO A BASE DI GARA OPERE O LAVORI | PERCENTUALE DA DESTINARE AL FONDO |
|---|-----------------------------------|
| fino a €1.000.000,00 | 2,00% |
| da € 1.000.000,01 a € 3.000.000,00 | 1,80% |
| da € 3.000.000,01 | 1,50% |

| IMPORTO POSTO A BASE DI GARA SERVIZI O FORNITURE | PERCENTUALE DA DESTINARE AL FONDO |
|--|-----------------------------------|
| fino a soglia UE | 2,00% |
| da soglia UE fino a € 750.000,00 | 1,80% |
| da € 750.000,01 | 1,50% |

3. Nel caso di varianti contrattuali in aumento, che non siano riconducibili ad errori interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo. L'ammontare del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. Le somme occorrenti per la costituzione e l'accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura.

Art. 3. Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per le funzioni tecniche ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro o servizio o fornitura, con le modalità e i criteri riportati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento ed i soggetti che svolgono le funzioni tecniche di cui all'art. 1, comma 2, nonché tra i loro collaboratori.
2. L'incentivo è comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'Amministrazione; è altresì comprensivo dell'IRAP.
3. Il 20 per cento del fondo, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente:
 - di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture
 - per l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli
 - per l'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge 196/1997

- per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

4. L'incentivo, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e IRAP a carico dell'Amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Gli incentivi corrisposti nell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare in ogni caso il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
5. Il fondo è compreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 15, comma k), del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali firmato in data 21.05.2018.

Art. 4. Atto di incarico e individuazione dei dipendenti coinvolti

1. Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato con atto/provvedimento formale assunto dalla Giunta Esecutiva o dal Segretario.
2. La costituzione del Gruppo di Lavoro al quale sono affidate le funzioni tecniche è effettuata con provvedimento formale del competente Responsabile, garantendo la rotazione del personale di tutte le unità operative coinvolte nell'espletamento delle funzioni di cui all'art. 1 – comma 2 del vigente Regolamento. I collaboratori sono da individuare tra il personale dipendente in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipi direttamente allo svolgimento delle attività indicate all'art. 1 – comma 2. Qualora per ragioni di carattere oggettivo non fosse possibile la rotazione del personale dipendente, l'atto deve essere adeguatamente motivato.
3. L'atto di incarico deve riportare, per ciascuna delle attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura e nell'ambito di costi preventivati, il nominativo/i del/I dipendente/i assegnatario/i, nonché di quello/i che partecipa/no e/o concorre/ono allo svolgimento delle stesse, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.

Art. 5. Rapporti con altri Enti Pubblici

1. E' possibile istituire dei Gruppi di Lavoro per le funzioni di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 con dipendenti di altri Enti pubblici, secondo le modalità previste dagli articoli 30, 31 e 32 del Decreto Legislativo n. 267/2000; questi partecipano alla ripartizione del Fondo Incentivi.
2. In sede di costituzione del Gruppo di Lavoro dovrà essere specificata la sussistenza di tutte le necessarie autorizzazioni da parte dell'Ente presso cui il dipendente presta il proprio servizio.
3. I dipendenti dell'Ente che richiedessero all'Amministrazione stessa l'autorizzazione per fare parte di un Gruppo di Lavoro in un altro Ente Pubblico, secondo le norme sopra citate, saranno

autorizzati con apposito atto, compatibilmente con le esigenze dell'ufficio di appartenenza dello stesso.

4. E' obbligo del dipendente comunicare all'Amministrazione l'importo dell'incentivo percepito presso altri Enti Pubblici, in particolare di segnalare l'eventuale superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 6. Ripartizione dell'incentivo

1. La quota di fondo di cui all'art. 3, comma 1 del presente regolamento, destinata alle funzioni tecniche, per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, viene suddivisa tra le varie attività sulla base dei seguenti criteri:

- per le opere o lavori:

| Attività – art. 113, comma 2 | Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo |
|--|---|
| Programmazione della spesa per investimenti | 5% |
| Valutazione preventiva dei progetti | 15% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici | 25% |
| Responsabile unico di procedimento | 30% |
| Direzione dei lavori | 15% |
| Collaudo tecnico-amministrativo | 5% |
| Collaudo statico | 5% |
| Totale | 100% |

- per i servizi o forniture:

| Attività – art. 113, comma 2 | Peso dell'attività nell'ambito della quota destinata al fondo |
|--|---|
| Programmazione della spesa | 5% |
| Valutazione preventiva dei progetti | 15% |
| Predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici | 20% |
| Responsabile unico di procedimento | 30% |
| Direzione dell'esecuzione | 20% |
| Verifica di conformità | 10% |
| Totale | 100% |

Per i soli servizi o le forniture, la tabella di cui sopra si applica solo nel caso in cui è nominato il Direttore dell'esecuzione.

3. Nell'ambito della quota destinata a ciascuna delle attività, come determinata secondo i criteri di cui al precedente comma 1, l'incentivo viene ripartito tra i dipendenti interessati, nonché tra

i loro collaboratori, sulla base dei seguenti criteri:

a) Per le funzioni tecniche svolte per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione, di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e di collaudatore statico:

- al dipendente cui vengono formalmente affidate le responsabilità per le funzioni tecniche per una specifica attività è riconosciuto il 60% del peso della stessa nell'ambito del fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, stabilito al precedente comma 1
- al relativo collaboratore, formalmente individuato, che partecipa attivamente allo svolgimento delle medesime funzioni tecniche, viene riconosciuto il restante 40%
- nel caso in cui vengono individuati più collaboratori, la quota da destinare al dipendente assegnatario delle funzioni tecniche scende al 50%; la restante quota pari al 50% viene suddivisa tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento
- qualora il Responsabile delle funzioni tecniche non disponga di collaboratori, allo stesso viene riconosciuto il 100% della quota stabilita nel regolamento per la corrispondente attività
- nel caso in cui al medesimo dipendente vengano assegnate le funzioni tecniche connesse a più attività nell'ambito della stessa opera o lavoro, servizio o fornitura, le quote di incentivo, come sopra definite, anche tenendo conto della presenza o meno di collaboratori, sono cumulabili tra loro.

b) Per le funzioni tecniche svolte per l'attività di responsabile unico di procedimento (R.U.P.), al dipendente interessato viene erogata per intero la quota corrispondente al relativo peso in percentuale, definito nel presente regolamento, rispetto al fondo destinato per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura. In presenza di collaboratori, la relativa percentuale viene ridotta al 60% ed il restante 40% viene distribuito tra i collaboratori in base al grado di coinvolgimento dei medesimi nell'attività svolta, come stabilito dal Responsabile di riferimento a conclusione del relativo procedimento.

Art. 7. Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile competente e/o dal Segretario, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti e/o dai Responsabili interessati sulla base del rispetto dei tempi e dei costi preventivati, una volta concluso il relativo procedimento e conclusi i lavori, il servizio, o la fornitura. L'incentivo da erogare per l'attività nella quale si sono verificati errori e/o ritardi imputabili ai Responsabili e/o dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro, è decurtato di una percentuale connessa alla durata del ritardo e/o alla rilevanza che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori, del servizio o della fornitura, secondo criteri improntati a consequenzialità e interdipendenza. Le riduzioni sono commisurate all'entità del ritardo, del 30% dal 31° al 60° giorno di ritardo, del 80% dopo il 61° giorno di ritardo. Le somme decurtate sono devolute in economia. Ai fini dell'applicazione delle decurtazioni non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, e pertanto non rilevano, i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106 del D.lgs n. 50 del 2016. Fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare,

amministrativa e contabile, il Responsabile e/o il Segretario contesta, per iscritto, gli errori e/o ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti e/o dai Responsabili, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento. Con riferimento alla figura del direttore dell'esecuzione, il Responsabile e/o il Segretario deve verificare che siano state svolte le attività indicate nelle Linee guida Anac attuative del nuovo codice degli appalti.

2. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a funzioni non svolte, in tutto o in parte, dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'ente, ovvero prive del predetto accertamento, non vengono ripartite.
3. Nel caso si verifichi nel corso del tempo un avvicendamento di dipendenti sarà effettuata una ripartizione tra di essi in base alle quote-attività effettivamente espletate, previa modifica dell'atto di cui all'art. 4, comma 2 del presente regolamento.

Art. 8. Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di affidamento delle funzioni tecniche di cui al precedente art. 4 devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
2. Qualora, durante l'esecuzione della singola opera o lavoro, servizi o forniture, dovessero verificarsi incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del codice (fatte salve le sospensioni di cui all'art. 107 D.Lgs. 50/2016 e fatte salve le cause di forza maggiore), le risorse del fondo destinate alle funzioni tecniche svolte dai dipendenti per le relative attività non saranno ripartite tra i soggetti interessati determinando economie di spesa.
3. Sarà altresì verificato il rispetto della disposizione dell'art. 31, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 da parte dell'Organismo di Valutazione, con eventuale applicazione di penali.
4. In sede di liquidazione il componente dovrà dichiarare di non aver superato nel corso dell'anno il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, tenuto conto anche degli incentivi eventualmente corrisposti da altre Amministrazioni.

Art. 9. Disposizioni transitorie e finali

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alle opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ovvero fino al 18/08/2014, che saranno erogati secondo la disciplina di cui all'ex art. 92, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento, approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 169 del 18.12.2003.

2. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano altresì agli incentivi per incarichi di progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 90/2014, ovvero dal 19/08/2014.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio al Decreto Legislativo 50/2016 ed alle disposizioni vigenti in materia.
4. A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quanto riportato nel presente regolamento.

Il Presente Regolamento è stato pubblicato all'Albo pretorio *on line* della Comunità Montana dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, senza opposizioni.